

# Sapere di Pane

**Il notiziario per i panificatori**

PROGEO Società Cooperativa Agricola

Settembre - Novembre 2015

## Il merito creditizio di PMI e consumatori

**Cosa sono e come funzionano i sistemi di informazione creditizia.**

*“Non possiamo concederLe il prestito che ci ha chiesto perché Lei è segnalato”. “Non può più emettere assegni: c’è una segnalazione”.* Sempre più spesso una PMI sente queste parole quando si rivolge alla propria banca, anche quando abbia lavorato con essa da anni. Perché accade questo? Cosa significa avere una segnalazione?

Ogniqualevolta un istituto di credito esamina una richiesta di finanziamento, sia esso un prestito o un leasing, istruisce una complessa procedura che comprende anche la consultazione delle “centrali rischi” o “sistemi di informazione creditizia”, ossia di database che registrano dati di carattere storico-finanziario concernenti imprese e consumatori dai quali è possibile dedurre il “merito creditizio” del soggetto richiedente. In presenza di eventi negativi, le c.d. “segnalazioni” appunto, si pensi ad esempio ad un assegno a vuoto o a una cambiale non pagata, la banca in genere rifiuta il prestito o comunque ne riduce l’importo ed assume tutte le azioni necessarie per tutelarsi dalla probabile insolvenza dei rapporti eventualmente già in essere: ritiro del libretto degli assegni e della carta di credito, chiusura del conto corrente, richiesta di rientro immediato ecc.

In Italia coesistono una pluralità di sistemi di informazione creditizia (il Registro Informatico dei Protesti Cambiari, la Centrale di Allarme Interbancaria, la Centrale Rischi di Banca d’Italia, il CRIF, il Consorzio per la Tutela del Credito ecc. solo per citare i principali), ognuno dei quali registra determinati eventi finanziari. Solo alcuni (il Registro Informatico dei Protesti Cambiari, la Centrale di Allarme Interbancaria e la Centrale Rischi di Banca d’Italia) sono gestiti da enti pubblici e regolati da leggi ad hoc, gli altri (si pensi al CRIF e al Consorzio per la Tutela del Credito) sono invece gestiti da società private e disciplinati prevalentemente dal Codice della Privacy. Va da sé quindi che ognuno di essi ha regole diverse



Parliamo di  
**“Merito Creditizio”**  
 la nostra pagella  
 finanziaria

Foto: Pixabay, Memo; licenza: CC0 Public Domain

in tema di dati trattati, loro conservazione, divulgazione e cancellazione. Ne consegue che per i “non addetti ai lavori” è arduo districarsi senza l’ausilio di uno dei (rari) esperti. Ad ogni modo, quando un istituto di credito fa riferimento ad una “segnalazione”, in genere si riferisce ad un’iscrizione negativa in una delle tre principali centrali rischi, ovvero sia il Registro Informatico dei Protesti Cambiari, la Centrale di Allarme Interbancaria e il CRIF.

### A) Il registro informatico dei protesti cambiari



Figura 1

Il Registro Informatico dei Protesti Cambiari si distingue sia per la delicatezza e rilevanza economica dei dati che conserva (i.e. i nominativi di chi è stato protestato per non avere pagato una cambiale o un assegno) sia perché è la sola liberamente consultabile anche da soggetti non appartenenti al sistema bancario: anche un consumatore può accedervi e senza dover dimostrare di avervi interesse.

A fronte di un assegno o di un cambiale non pagati il creditore (in genere attraverso l’intermediazione di un istituto di credito, che può essere una banca o anche un ufficio postale) può decidere di farli protestare, ossia di inviarli ad un pubblico ufficiale (in genere un notaio) che ne attesta il mancato pagamento e, nei primi giorni del mese successivo, provvede a richiedere l’iscrizione del suo atto in un pubblico registro, detto appunto Registro Informatico dei Protesti Cambiari, tenuto in modalità telematica dal sistema delle Camere di Commercio.

Nel Registro Informatico dei Protesti Cambiari chiunque può leggere le generalità del soggetto protestato e la causa del protesto (difetto di provvista, mancanza di autorizzazione, mancanza di istruzioni, ecc.). La sua consultazione è peraltro estremamente agevole essendo effettuabile tramite

il sito internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) (Figura 1) o recandosi di persona all’Ufficio Protesti Cambiari di una qualsiasi Camera di Commercio. Il tutto al costo di una manciata di euro. Il soggetto protestato può chiedere di essere cancellato dal Registro Informatico dei Protesti Cambiari solo previo pagamento del proprio creditore ed espletamento di procedure amministrative avanti la Camera di Commercio che, nei casi più gravi (ad esempio assegno a vuoto), prevedono anche una fase preliminare avanti il Tribunale. Va da sé che la funzione preminente di questa centrale rischi è di carattere reputazionale. Esservi iscritti comporta rendere pubblico il proprio status di protestato e conseguentemente essere visti dal mercato come un “cattivo pagatore” o comunque un “soggetto non affidabile”. Ne deriva che il protestato è spinto a pagare il prima possibile il proprio creditore onde poter poi ottenere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti Cambiari e tornare a lavorare senza intoppi col sistema bancario e i propri fornitori. Egli infatti sa che, se rimane inerte, vi rimarrà iscritto per ben cinque anni.

### B) La centrale di allarme interbancaria della Banca d’Italia

La Centrale di Allarme Interbancaria è la centrale rischi che registra assegni e carte di pagamento irregolari o “a rischio” e le relative sanzioni irrogate dalla prefettura e dall’autorità giudiziaria. In particolare in essa sono registrati: gli assegni (bancari o postali) emessi senza autorizzazione; quelli “a vuoto”; il mancato pagamento di transazioni eseguite con carta di credito ed i numeri identificativi degli assegni denunciati smarriti o rubati. Pur essendo gestita dalla Banca d’Italia, l’iscrizione in questo archivio è effettuata su

Figura 2

iniziativa dell'ente segnalante (banca o ufficio postale), che resta l'unico responsabile della correttezza dei dati, e deve avvenire entro precisi termini stabili dalla Legge. Lo stesso ente segnalante ha poi la funzione di chiedere le eventuali cancellazioni, salvo ovviamente il caso in cui queste siano avanzate dagli interessati che ne hanno titolo.

La consultazione della Centrale di Allarme Interbancaria avviene presso le filiali della Banca d'Italia ed è diversa a seconda del soggetto che la richiede: non esistono limitazioni all'accesso per banche, uffici postali e autorità giudiziaria mentre esistono per i privati. Infatti solo i dati non nominativi possono essere consultati da qualsiasi interessato mentre a quelli nominativi possono accedere solo i diretti interessati. (Figura 2)

L'iscrizione in questo sistema di informazioni creditizie ha conseguenze pesantissime, posto che determina la cosiddetta "revoca di sistema", ossia la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla segnalazione del nominativo, durante i quali è fatto divieto ad ogni banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto iscritto e perfino di pagare i titoli tratti dal medesimo dopo l'iscrizione in archivio, anche se emessi nei limiti di provvista.

Per tale ragione, a fronte di un mancato pagamento di un assegno, vengono concessi al cattivo pagatore sessanta giorni per provvedere e così evitare l'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria e l'elevazione di pesanti sanzioni pecuniarie. Termine questo che però non impedisce l'elevazione del protesto e la sua iscrizione e conservazione nel Registro Informatico dei Protesti Cambiari, ove rimarrà fino all'espletamento delle procedure amministrative ad hoc di cancellazione.

## C) II CRIF

Il CRIF (più propriamente detto EURISC, essendo CRIF S.p.a. solo la società che lo gestisce) è una centrale rischi privata e raccoglie informazioni positive e negative sui finanziamenti chiesti e/o erogati. Questo database raccoglie le vicende di finanziamenti (compresi i soggetti richiedenti, l'esito e lo stato aggiornato dell'operazione) quali prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto, fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all'import/export, carte rateali e a saldo, affidamenti revolving.

I dati negativi non possono essere cancellati prima che sia trascorso un tempo variabile dai sei ai trentasei mesi, come previsto a seconda del tipo di dato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da

soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del garante per la privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004). I dati positivi possono invece essere cancellati in ogni momento previa richiesta dell'interessato, anche se spesso non conviene agire in tal senso.

La consultazione del CRIF è senza limitazioni per il sistema bancario mentre PMI e consumatori possono solamente consultare i dati che li riguardano attraverso il sito internet [www.crif.it](http://www.crif.it) (Figura 3).

Il sistema italiano di informazione creditizia non si esaurisce con le tre sopracitate centrali rischi (che comunque rappresentano un imprescindibile snodo di qualsiasi richiesta di finanziamento) e presenta un notevole grado di complessità che ne ostacola la comprensione a PMI e consumatori. Si caratterizza inoltre per una pesante asimmetria informativa tra istituti di credito da una parte e gli altri operatori economici, posto che sono soltanto i primi ad avere libero accesso alla totalità delle informazioni finanziarie registrate. In molti casi infatti PMI e consumatori possono accedere solo ai dati che li riguardano, diritto comunque non trascurabile in quanto permette loro almeno di monitorare ed intervenire sull'immagine che il sistema bancario si è costruito di loro e quindi sul loro merito creditizio.

Il sistema è oggi in evoluzione, nel senso di continuo incremento della quantità e qualità dei dati conservati. Ne consegue che la conoscenza dei sistemi di informazione creditizia e del loro funzionamento rappresenta un bagaglio conoscitivo indispensabile per l'imprenditore del tempo della crisi.

Roberto Oliver Zubani




Figura 3





 **L'azienda chiede un finanziamento alla banca di fiducia**



**Per concedere il Finanziamento la banca consulta le informazioni conservate nelle**

**«Centrali Rischi»**

**Le Centrali Rischi registrano dati di carattere storico-finanziario di imprese e consumatori. Le principali sono:**



- A. Registro informatico dei protesti bancari [consultabile da tutti: [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)]**
- B. Centrale Allarme Interbancaria di Banca d'Italia**
- C. EURISC [CRIF]**

**La presenza di eventi negativi, le cosiddette «segnalazioni», (es. assegni a vuoto, cambiali non pagate), portano le aziende/consumatori ad essere visti come soggetti non affidabili, con conseguente rifiuto del prestito o sua riduzione**

